

Le tutele penalistiche in caso di mantenimento non pagato

Description

In un'ottica di **salvaguardia dei soggetti più deboli**, per il nostro ordinamento il mancato pagamento del mantenimento in favore dei figli può diventare evento penalmente rilevante.

Il genitore che non adempie al pagamento di quanto previsto dal Giudice, potrebbe rispondere della cosiddetta **violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio** (art. 570bis c.p.).

Quando, difatti, il genitore che ne è obbligato non provvede autonomamente al pagamento del mantenimento, oltre ai **rimedi civilistici** quali ad esempio l'esecuzione forzata e l'ordine di pagamento diretto, **si può valutare di sporgere denuncia**.

La condotta vietata è costituita dal mancato adempimento di un provvedimento del Giudice stabilito in separazione o divorzio. La violazione si verifica sia se il pagamento è previsto in favore dei figli minorenni oggettivamente non in grado di mantenersi, ma anche quando stabilito per i figli maggiorenni se non ancora economicamente autosufficienti.

Anche il mero **pagamento parziale** è penalmente rilevante: il genitore tenuto al pagamento, infatti, non può decidere autonomamente di ridurre la somma da versare per il mantenimento dei propri figli.

Non è però sempre facile comprendere quando si è in presenza di una violazione tale da prendere in considerazione la denuncia.

L'elemento essenziale che può giustificare la denuncia per violazione di obblighi di assistenza familiare si verifica quando un genitore **ha la capacità economica** concreta ed effettiva di versare quanto previsto dal Giudice e, nonostante ciò, **non provvede**.

Se si viene denunciati per violazione degli obblighi di assistenza familiare

Sebbene sia sempre preferibile cercare, quando possibile, la via del dialogo, ci si potrebbe dover **difendere** da una denuncia per violazione degli obblighi di mantenimento.

In caso si fosse destinatari di una denuncia per mancato mantenimento, il mio consiglio è quello di **rivolgersi immediatamente al proprio avvocato**, portando con sé documentazione specifica quale il contratto di lavoro, dichiarazioni dei redditi ed ISEE, così da poter esaminare in maniera approfondita la propria situazione finanziaria.

Difatti per alcuni tipi di lavoratori che non godono di una retribuzione a cadenza fissa – ad esempio piccoli imprenditori, lavoratori a chiamata, o stagionali – non è raro, in alcuni periodi dell'anno, avere una diminuzione di lavoro e, di conseguenza, di liquidità.

Prescindendo, quindi, da una equilibrata pianificazione delle proprie finanze (magari predisposta con

l'aiuto di un consulente finanziario), ci sono casi in cui la difficoltà economica del genitore non dipende dal diretto interessato. È l'esempio delle grandi ristrettezze economiche subite da molte persone a causa delle limitazioni per pandemia da Covid-19.

Potrebbe essere esclusa la responsabilità penale derivante dal mancato mantenimento?

Premesso che, come sempre, è necessario valutare attentamente ogni caso specifico, è bene ricordare che il genitore obbligato non può essere ritenuto colpevole quando l'impossibilità di adempiere ai propri obblighi economici è **oggettiva e dimostrabile** e, in particolare modo, quando la causa di tale incapacità patrimoniale è **indipendente** dalla sua volontà. In questo caso la sua punibilità andrebbe esclusa.

Preme ricordare che in nessun caso, però, il genitore potrà autonomamente imputare una causa generica a pretesto, per sottrarsi volontariamente ai propri obblighi di mantenimento. Qualunque Giudice prima di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti del genitore tenuto al mantenimento in favore dei figli, verifica che questo soggetto non abbia passato un periodo di difficoltà economiche tali da impedirgli di provvedervi concretamente. È possibile infatti che il genitore obbligato dimostri di essersi trovato, non per sua colpa, nell'impossibilità di lavorare e quindi di procurarsi i mezzi economici necessari per pagare l'assegno.

Ai fini della condanna o dell'assoluzione, allora, l'elemento principale da considerare è la **volontà di sottrarsi** all'obbligo del mantenimento nonostante la consapevolezza dello stato bisogno dei figli. **Solo se il genitore obbligato, pur avendone i mezzi, non versa puntualmente e periodicamente il mantenimento, verrà ritenuto responsabile penalmente.**

Quale rimedio vale la pena adottare?

Se possibile, il mio consiglio è sempre quello di aprire un dialogo con l'altro genitore o con il suo avvocato.

Se il motivo del mancato pagamento del mantenimento è riconducibile ad alcune circostanze **oggettive e dimostrabili** delle quali il genitore che è tenuto al versamento non ha diretta responsabilità, vale certamente la pena di intraprendere iniziative finalizzate a ottenere dal Tribunale una **modifica dell'ammontare** dell'assegno di mantenimento per i figli.

In tal caso, il genitore tenuto al pagamento sarebbe in grado di ricominciare ad adempiere con costanza, garantendo maggiore puntualità ed affidabilità all'altro genitore ma soprattutto salvaguardando la stabilità economica dei figli.

[Avvocato Daria Bissoli](#),

Diritto penale – Minori, Famiglie, Persone

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:

[Recupero del credito da mantenimento non pagato](#)

Questo articolo fa parte del Family Focus “Il Mantenimento dei figli per i genitori divisi”. Se desideri ricevere l'intero Family Focus clicca su [questo link](#) e tra le preferenze segna “Famiglia”. Riceverai direttamente in mail la “mini-guida”.

—
[Consulta qui tutti gli articoli Agoràpro dedicati alla Famiglia](#)

[Consulta qui tutti i servizi Agoràpro dedicati alla Famiglia](#)

Hai un dubbio? Ti serve aiuto? Scrivi una mail a info@agorapro.eu oppure compila il modulo [a questa pagina](#)

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)

Category

Famiglia

agorapro.eu